



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 36 del 10-07-2024

Oggetto:

Ordinanza Contingibile e Urgente per la regolamentazione cautelativa delle presenze e dei flussi turistici delle Isole del Comune di Lipari Adozione misure di sicurezza a tutela della salute pubblica nello scalo di Stromboli adibiti ad operazioni di imbarco e sbarco delle unità navali a traffico passeggeri non di linea.

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di luglio,

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze contingibile e urgenti riguardanti la “Regolamentazione cautelativa delle presenze e dei flussi turistici delle Isole del Comune di Lipari – Adozione misure di sicurezza a tutela della salute pubblica negli scali di Panarea e Stromboli adibiti ad operazioni di imbarco e sbarco delle unità navali a traffico passeggeri non di linea. –”, per ultimo l’Ordinanza n. 30 del 03.07.2024 le cui disposizioni sarebbero entrate in vigore dal 10 c.m.;

CONSIDERATO che, a seguito dell’innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme, comunicato dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024, con Ordinanza n. 32 del 4.07.2024 è stato disposto “ ... vietare l’approdo nell’isola di Stromboli alle unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (microciere) dalla Sicilia, comprese le isole Eolie, e dalla Calabria, non impegnate in servizio di linea in convenzione e la sosta e/o ancoraggio in prossimità della costa”;

CONSIDERATO che il vulcano dell’isola di Stromboli è in atto caratterizzato da una consistente attività eruttiva che ha portato nei giorni scorsi all’innalzamento del livello di rischio da giallo ad arancione, con condizioni di rischio generali che sia pure implicitamente accettate da coloro che vivono in tali aree o che vi si recano temporaneamente, determinano, invece, condizioni di pericolosità a livello diffuso per la possibilità del verificarsi di improvvisi aumenti dei fenomeni esplosivi anche a carattere parossistico che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano mai compiutamente prevedibili;

RITENUTO, per quanto sopra, che l’accesso alle aree vulcaniche è foriero di possibili e gravi rischi anche per la pubblica incolumità, e che pertanto ogni precauzione possibile necessita di essere

adottata allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza di abitanti e visitatori e per evitare, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni che possano creare intralcio o pregiudizio agli interventi di soccorso e assistenza;

PRESO ATTO che dal 2019 l'attività vulcanica dello Stromboli ha mutato le proprie caratteristiche con eventi parossistici ed esplosioni maggiori la cui frequenza ed imprevedibilità è maggiore del passato;

- Che in data 25 e 26 maggio 2022 si è verificato anche un incendio a monte del centro abitato che ha distrutto la vegetazione boschiva;

- Che in data 12 agosto 2022 si è verificato un evento calamitoso legato alle abbondanti piogge cadute nelle prime ore del mattino causando il versamento di detriti che hanno interrotto la viabilità nell'ambito dell'abitato e invaso molti immobili dell'isola;

- Che effettuati i primi interventi urgenti, sono in corso di programmazione gli interventi di mitigazione del rischio residuo;

CONSIDERATO che i flussi turistici giornalieri tramite barconi provenienti sia da porti della Calabria sia da porti della Sicilia verso le isole di Panarea e Stromboli creano particolari situazioni di emergenza sia per quanto sopra specificato riguardante l'isola di Stromboli sia per l'insufficienza di spazi pubblici disponibili, in particolare nell'isola di Panarea, per un flusso di sbarchi giornalieri che causa un fenomeno di sovraccarico di presenze non sostenibili in entrambe le isole;

CONSIDERATO che i cittadini di Panarea in merito hanno rappresentato situazioni di grande disagio e nel 2022 hanno fatto pervenire un esposto firmato da molti cittadini, con il quale è stata segnalata la gravità del fenomeno e l'esigenza di porvi rimedio;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Messina prot. n. 112461 del 18 agosto 2022, con il quale detto Dipartimento, in relazione al contenuto del già menzionato esposto, ha espresso il seguente parere:

“In reazione alla documentazione trasmessa, esposto firmato corredato di documentazione fotografica, si ritiene che gli sbarchi giornalieri sull'isola di Panarea debbano essere necessariamente soggetti ad una limitazione in quanto, il perdurare delle attuali condizioni, potrebbe determinare un serio rischio igienico sanitario legato prevalentemente all'accumulo diffuso dei rifiuti che il personale della ditta presente sull'isola non è in grado di gestire, con tutte le conseguenze accentuate anche dalle attuali alte temperature.

Altro problema è il sovraccarico di richieste che potrebbero pervenire contemporaneamente alla Guardia Medica locale, considerando le precarie condizioni in cui stazionano i gitanti, l'orario e le alte temperature, si potrebbe comportare anche serie conseguenze, va inoltre considerata anche la difficoltà a spostarsi con i mezzi per eventuali interventi urgenti domiciliari essendo le stradine intasate dai gitanti e quindi gravi ritardi negli interventi.”;

RITENUTO che quanto contenuto nel predetto parere, riguardante il “ ... serio rischio igienico sanitario legato prevalentemente all'accumulo diffuso dei rifiuti, che il personale della ditta presente sull'isola non è in grado di gestire, con tutte le conseguenze accentuate anche dalle attuali alte temperature.”, permane per entrambe le isole di Panarea e Stromboli;

RITENUTO, altresì, che sia presente il “ ... problema è il sovraccarico di richieste che potrebbero pervenire contemporaneamente alla Guardia Medica locale, considerando le precarie condizioni in cui stazionano i gitanti ...” in entrambe le isole;

VISTE la propria nota prot. n. 5124 del 6.02.2024 diretta alle Società di navigazione che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia e dalla Calabria, recante come oggetto “Comune di Lipari – Problematiche relative ai flussi turistici nelle

isole del Comune di Lipari con unità navali non di linea. – Convocazione incontro programmazione annualità 2024”, con la quale è stato convocato l’incontro di cui all’oggetto della predetta nota;

CONSIDERATO che a seguito della predetta convocazione si è tenuto il 6 febbraio del c.a. apposito incontro presso questa Casa Comunale con le Società di Navigazione interessate, nel quale si è discussa la necessità di una regolamentazione condivisa riguardante le modalità di afflusso e di sbarco dei turisti nelle isole del Comune di Lipari con unità navali non di linea;

- Che a seguito del predetto incontro sia la Società TARNAV Group di Milazzo sia le Società Navisal di Milazzo hanno fatto pervenire le rispettive proposte;

- Che per quanto possibile e al fine di evitare la coincidenza tra arrivi e partenze le predette proposte non sono interamente accoglibili;

RILEVATO che proprio in questo specifico periodo dell’anno le Isole Eolie sono meta di rilevanti flussi di turismo stanziale che vengono alimentate in maniera costante e con arrivi quotidiani anche con modalità e tipologie di carattere estemporaneo costituito dalle mini – crociere, che già di per sé trasportano in media, in questi giorni, un cospicuo numero di persone raggiungendo punte massime nel mese di agosto di migliaia di presenze contestuali che si affollano nel fronte mare delle due isole e anche al largo o in prossimità dello Stromboli, per osservare i fenomeni parossistici anche in orari serali e notturni aumentando in questo caso il rischio di pericolo specifico;

RIBADITO che, per tutto quanto sopra esposto, sussiste sotto molteplici aspetti, l’esigenza di regolamentare la gestione dei flussi turistici nelle isole di Stromboli e Panarea con mezzi navali non di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia e dalla Calabria, durante il periodo della durata della stagione turistica, così da garantire il corretto afflusso/deflusso in condizioni di massima sicurezza anche ai fini cautelativi e di Protezione Civile, oltre che al fine di evitare eccessivo affollamento e/o assembramento di passeggeri, con particolare riferimento alle aree portuali e le zone limitrofe di Panarea e Stromboli a partire dall’1° luglio 2024;

RAVVISATA la necessità imporre l’adozione di specifiche misure di protezione civile e di tutela della salute pubblica da attuare per tutta la durata della stagione turistica;

RITENUTO necessario, a seguito dell’innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme, di revocare la citata ordinanza n. 30 del 3.07.2024 e l’ordinanza n. 32 del 4.07.2024;

RITENUTO, altresì, in base alle rilevazioni di questi giorni che testimoniano una fase di stabilità dei fenomeni vulcanici e di quanto discusso in occasione della visita del Ministro della Protezione Civile e dei contenuti scientifici emersi in detta occasione, di ridurre alcune limitazioni ordinate nei giorni scorsi e, di conseguenza, di consentire nello scalo di Stromboli le operazioni di imbarco e sbarco delle unità navali a traffico passeggeri non di linea;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale sensi dell’art. 50 d.lgs 267/2000 al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la salute collettiva;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n. 103 del 16/09/2019/, n.91 del 26/06/2020, n. 105 del 28/07/2020, n.106 del 30/07/2020 e n.53 del 1/06/2021, n. 71/2022 del 27/07/2022, n. 72 dell’01/07/2022, n. 88 del 19.08.2023, n. 34 del 24.07.2023 e la n. 52 del 4.09.2024;

SENTITA la locale Autorità Marittima;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTO l’art. 50 e 54 del T.U.EE.LL.

VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

Revocare le proprie ordinanze n. 30 del 3.07.2024 e l'ordinanza n. 32 del 4.07.2024 e, per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, le unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia e dalla Calabria non impegnate in servizio di linea in convenzione, ad eccezione di quelle che abbiano porto base nelle sole Eolie, si atterrano, a partire dal 10 luglio 2024 per l'isola di Panarea e l'isola di Stromboli, alle seguenti prescrizioni:

- 1- le unità provenienti dai porti della Regione Calabria verso le isole del Comune di Lipari eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea, nelle sole giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, nella sola fascia oraria che va dalle ore 12,30 alle ore 19,00, mentre a Stromboli lunedì, giovedì e sabato nella fascia oraria che va dalle ore 16,45 alle ore 19,30 con una sola imbarcazione e con una capacità massima di 250 persone;
- 2- le unità provenienti dai porti della Regione Sicilia verso le isole del Comune di Lipari eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea nelle sole giornate di martedì, mercoledì e venerdì e domenica di ogni settimana, nella sola fascia oraria che va dalle ore 13,30 alle ore 19,30, mentre a Stromboli nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria che va 16,45 alle 19,30 con una sola imbarcazione e con una capacità massima di 250 persone, tranne che nelle sole giornate di mercoledì e sabato, nella fascia oraria che va dalle ore 15,30 alle ore 20,30;
- 3- le Società di navigazione interessate a operare nell'isola di Stromboli che risultano in atto essere tre della Regione Calabria (Comerci Navigazione di Tropea, Savadori Navigazione di S. Costantino Briatico e Tripodi Navigazione di Tropea) e tre della Regione Siciliana (Navisal s.r.l. di Milazzo, Tarnav Group di Milazzo e Visit Sicily di Capo d'Orlando), stante lo stato di allerta rosso e stato di preallarme nell'isola di Stromboli dovranno scegliere e concordare con l'Ufficio di Protezione Civile Comunale il giorno della settimana in cui operare nello scalo di Stromboli, in quanto a dette Società è consentito di operare a Stromboli soltanto per un giorno alla settimana;
- 4- le azioni di sbarco ed imbarco nell'isola di Stromboli per la marineria locale saranno oggetto di regolamentazione con ulteriore specifico provvedimento;
- 5- ciascuna delle unità di cui ai precedenti punti 1) e 2), per ogni singola giornata, potrà dar luogo alle operazioni di sbarco dei passeggeri per una sola volta su ciascuna delle due isole. Quelle che sbarcheranno passeggeri in un numero superiore a 40 unità dovranno disporre di personale idoneo e sufficiente ad accompagnare i passeggeri trasportati, sia in fase di sbarco che di reimbarco, assicurandosi che gli stessi non stazionino sulla banchina/molo d'approdo oltre il tempo necessario alle suddette operazioni;
- 6- per le modalità di accosto e di gestione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri si richiama quanto già disposto con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima locale n. 12/2016, con particolare riferimento alla parte che disciplina la concomitanza di accosti e sbarchi/imbarchi e dall'obbligo che il personale di cui al superiore punto abbia cura di fare avvicinare al punto di imbarco esclusivamente i propri passeggeri in modo ordinato, non prima che la propria unità navale abbia completato le operazioni di ormeggio e che si assicuri che i propri passeggeri, in attesa di imbarco, dovranno sostare al di fuori della banchina /molo d'approdo;
- 7- informare i passeggeri sullo stato di allerta del Vulcano e dei comportamenti da tenere in caso di necessità, come riportati nell'allegato "A", e dei comportamenti da adottare in campo igienico sanitario e sulla gestione dei rifiuti riportati nell'allegato "B", entrambi da affiggere in luoghi visibili dei natanti e di divulgare ai passeggeri.

DISPONE

Che la presente ordinanza avente decorrenza immediata perduri fino al prossimo 30 settembre 2024.

Dispone, altresì

La trasmissione della presente ordinanza agli armatori con porto base in Sicilia ed agli armatori con porto base in Calabria, nonché all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina – alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

AVVERTE

- a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 25-07-2024.

Li, 10-07-2024.

ILSINDACO
Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)